



DIREZIONE TRIBUTI - SETTORE GESTIONE TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2008/127.2.0./35

L'anno 2008 il giorno 17 del mese di giugno il sottoscritto Dina Ennio in qualita' di dirigente di Settore Gestione Tributi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 23.04.2008

Adottata il 17/06/2008
Esecutiva dal 17/06/2008

17/06/2008	DINA ENNIO
------------	------------



DIREZIONE TRIBUTI - SETTORE GESTIONE TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2008/127.2.0./35

OGGETTO PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 23.04.2008

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli Enti Locali,

Visto che si sono realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali,

Visto che l'effettiva operatività è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007,

Considerato che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI),

Considerato che tramite MUI i notai effettuano obbligatoriamente, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili,

Ritenuto opportuno presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria,

Visto il decreto del ministero delle Finanze del 23.4.2008, che prevede i casi in cui deve essere prevista l'eliminazione della dichiarazione ICI e la presentazione nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengano a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale,

Visto l'art. 6 e il secondo comma dell'art. 20 del Regolamento Comunale in materia di immobili, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 166 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni,

Per quanto esposto in premessa

IL DIRETTORE DISPONE

Di prendere atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) l'obbligo dichiarativo è stato eliminato nel caso in cui la variazione sia effettuata tramite Modello Unico informatico, di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, considerato che i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI per:

- gli atti di compravendita di immobili;
- gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
- per tutti gli altri atti notarili autenticati.

2) l'obbligo dichiarativo permane nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e, a fini esemplificativi, si evidenziano i seguenti casi:

Immobili che usufruiscono delle riduzioni d'imposta:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
- i fabbricati che hanno perso oppure hanno acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta.

Immobili oggetto di:

- locazione finanziaria;
- un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa;
- area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- assegnazione al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- assegnazione al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- acquisto oppure perdita della caratteristica di ruralità;
- classificazione nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- censimento in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, che è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- riunione di usufrutto;
- estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
- vincolo di interesse storico o artistico;
- identificazione come parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma;
- diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- vendita all'asta giudiziaria;
- vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

3) gli effetti delle presenti disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2008.

Il Direttore
Dott. Ennio Dina

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile